



la tua casa



UnipolSai

CASA

SMART

Contratto di Assicurazione Multirischi dell'Abitazione.

Modello 7262 – Ed. 01.07.2014

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE

- a) Nota Informativa comprensiva del glossario
- b) Condizioni di assicurazione
- c) Informativa privacy

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Divisione



Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

UnipolSai Casa Smart

Ed. 01.07.2014

1

NOTA INFORMATIVA

PAGINA

A • INFORMAZIONE SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	2 di 10
1. Informazioni generali	2 di 10
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa	2 di 10
B • INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	3 di 10
GLOSSARIO	3 di 10
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni	7 di 10
4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio	8 di 10
5. Aggravamento e diminuzione del rischio	8 di 10
6. Premi	8 di 10
7. Adeguamento del Premio e delle Somme assicurate	8 di 10
8. Rivalse	9 di 10
9. Diritto di Recesso	9 di 10
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	9 di 10
11. Legge applicabile al contratto	9 di 10
12. Regime fiscale	9 di 10
C • INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	9 di 10
13. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo	9 di 10
14. Reclami	10 di 10
15. Arbitrato	10 di 10

2

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PAGINA

A • NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	2 di 30
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	2 di 30
B • NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI	6 di 30
COMBINAZIONI DI ASSICURAZIONE	6 di 30
2. SEZIONE INCENDIO	7 di 30
3. SEZIONE FURTO	12 di 30
4. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	15 di 30
5. SEZIONE ASSISTENZA	20 di 30
C • NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	23 di 30
6. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	23 di 30
• NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA	27 di 30

3

INFORMATIVA PRIVACY

PAGINA

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti	2 di 3
--	--------

4

INFORMATIVA COMMERCIALE

PAGINA

Informativa sul trattamento dei dati personali del Cliente per comunicazioni commerciali	2 di 2
--	--------

1

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa relativa al contratto di assicurazione danni "UnipolSai Casa Smart" (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)

Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.

Per maggiore chiarezza, precisiamo che:

- la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS;
- il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenze" sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull'Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota informativa, si rinvia al link http://www.unipolsai.it/Pagine/Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.

La Nota informativa si articola in tre sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.
- b) Sede Legale: Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (Italia).
- c) Recapito telefonico: 051.5077111
- telefax: 051.375349
- siti internet:
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it
- indirizzo di posta elettronica:
info-danni@unipolsai.it.
- d) È autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per la Casa

GLOSSARIO

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

• **Abitazione:** complesso delle opere edili identificato nel contratto, costituente l'intero fabbricato unifamiliare od una Unità immobiliare, adibito a civile abitazione con eventuale ufficio o studio professionale privato intercomunicante, **escluso solo il valore dell'area**. Il tutto di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso.

Sono compresi:

- Fissi ed infissi;
- opere di fondazione od interrate;
- Dipendenze e/o pertinenze;
- recinzioni, cancelli anche elettrici, cisterne/serbatoi per stoccaggio combustibili al servizio dell'Abitazione, muri di cinta, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, strade private, cortili; sono comunque esclusi gli alberi (salvo quanto previsto nella Sezione Responsabilità Civile);
- tinteggiature, tappezzeria, moquettes, parquets;
- antenne televisive, anche paraboliche radiotelericeventi;
- statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico;
- ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, impianti di allarme e prevenzione, impianti citofonici e videocitofonici, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa;
- parti in comune con condomini, pro-quota.

Sono comunque sempre esclusi:

- pannelli solari termici;
- impianti fotovoltaici;
- tende esterne frangisole.
- **Affine:** parente del coniuge.
- **Animali domestici:** esseri viventi che in natura non vivono allo stato libero ma dipendono dall'uomo per l'alimentazione o il ricovero e non sono utilizzati da quest'ultimo per lavoro o alimentazione; **sono comunque esclusi gli animali da sella.**
- **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
- **Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
- **Assicurazione:** contratto di assicurazione.
- **Atti di terrorismo:** azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
- **Combinazione di assicurazione:** è la copertura assicurativa a pacchetto, scelta dal Contraente e indicata nella Scheda di Polizza.
- **Contenuto:** tutto quanto contenuto nell'Abitazione destinato ad uso personale e domestico e/o nell'annesso studio/ufficio professionale. Sono comprese migliorie, anche a qualsiasi impianto, apportate dal locatario all'Abitazione. **Sono esclusi roulottes, veicoli in genere a motore e parte degli stessi fatta eccezione per: biciclette e ciclomotori, natanti e relativi motori fuoribordo fino a 40 cavalli, attrezzature per giardinaggio e giochi per bambini.**
Relativamente alla Sezione Furto **sono comunque sempre esclusi i seguenti beni:**
 - Preziosi e Valori;
 - Raccolte e collezioni;
 - Oggetti d'arte.

- **Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione.
- **Cose:** oggetti materiali e, limitatamente alla Sezione Responsabilità Civile, gli animali.
- **Danni indiretti:** danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.
- **Danni materiali e diretti:** danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
- **Dimora abituale:** Abitazione dell'Assicurato, indicata in Scheda di Polizza, ove lo stesso risiede per la maggior parte dell'Anno.
- **Dimora non isolata (appartamento):** appartamento ovvero i locali, fra loro comunicanti, facenti parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.
- **Dimora semi isolata (casa/villa a schiera):** casa a schiera ovvero i locali, fra loro comunicanti, costituenti un fabbricato monofamiliare unito o aderente ad altri fabbricati, ciascuno con proprio accesso dall'esterno; sono parificati alle case a schiera gli appartamenti facenti parte di un unico fabbricato, destinato ad abitazioni ciascuno con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.
- **Dipendenze e/o pertinenze:** locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti all'Abitazione (esempio: box, cantine, soffitte, centrale termica).
- **Effetti personali:** vestiario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computers e videogiochi.
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Familiari:** le persone che vivono in modo continuativo con il Contraente, il suo coniuge purché non separato legalmente, nonché il convivente more uxorio.
- **Fascicolo Informativo:** l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composta da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, condizioni di assicurazione, Informativa Privacy.
- **Fatto illecito:** inosservanza di una norma giuridica posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
- **Fissi ed infissi:** manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aera-zione del fabbricato ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
- **Franchigia:** importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in cifra fissa che viene detratta dall'importo del danno indennizzabile.
- **Franamento:** rapido spostamento di una massa di roccia o di terra il cui centro di gravità si muove verso il basso e verso l'esterno.
- **Furto:** sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.
- **Implosione:** repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
- **Incendio:** combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
- **Indennizzo/Risarcimento:** somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **IVASS:** Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
- **Materiali incombustibili:** prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- **Massimale/Somma assicurata:** è la somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.
- **Oggetti d'arte:** oggetti di particolare pregio e di valore artistico, quali: quadri, mosaici, arazzi, statue, decorazioni, affreschi, oggetti

d'antiquariato.

- **Partita:** insieme di Cose, beni o eventi garantiti, assicurati con un'unica somma.
- **Periodo assicurativo - Annualità assicurativa:** in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa.
In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.
- **Polizza:** tutti i documenti che costituiscono l'Assicurazione.
- **Premio:** somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione.
- **Preziosi:** gioielli, oggetti d'oro o platino, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.
- **Primo rischio assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della Somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.
- **Raccolte e collezioni:** raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, "curiosi" il cui valore unitario è influenzato dall'appartenenza alla raccolta.
- **Rapina/estorsione:** impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona.
- **Reato:** violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

- **Reato colposo:** quello così definito dalla legge penale, commesso senza volontà o intenzione, ma a seguito di negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza involontaria di leggi.
- **Recesso:** scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto.
- **Regola proporzionale:** la riduzione dell'indennizzo in proporzione tra il valore assicurato ed il valore del bene al momento del sinistro qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato al momento della stipula del contratto, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.
- **Rischio:** probabilità che si verifichi un Sinistro.
- **Scasso:** forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'Abitazione tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.
- **Scippo:** sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
- **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso o difetto di pressione interna di fluidi non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
- **Sinistro:** verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
- **Società:** l'impresa assicuratrice.
- **Solai:** complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
- **Smottamento, cedimento del terreno:** movimento di materiale (terreno) superficiale incoerente o reso tale dalla presenza di acqua.
- **Struttura organizzativa (per la Sezione Assistenza):** il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione centralizzato o meno, di IMA Italia Assistance S.p.A., destinato alla gestione dei sinistri della Sezione Assistenza.
- **Tetto:** complesso degli elementi destinati

a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene).

- **Unità immobiliare:** locali di abitazione ad uso unifamiliare costituenti una porzione del fabbricato, compresa la quota parte della proprietà comune.

- **Valore a nuovo:** tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle o rimpiazzarle con altre nuove,

uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

- **Valori:** denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valori bollati.

- **Vetro antisfondamento:** vetro stratificato costituito da almeno due lastre con interposto uno strato di materiale plastico di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri, oppure quello costituito da un unico strato o da più lastre di materiale sintetico (policarbonato) di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri.

Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di escludere il tacito rinnovo.

Avvertenza: in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza, dalla parte recedente all'altra parte con lettera raccomandata oppure a mezzo telefax. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'Art. 1.4 "Proroga del contratto, periodo assicurativo e sconto per poliennalità".

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative:

- **Incendio.** Nei limiti della Somma assicurata garantisce l'Abitazione e/o il Contenuto per i Danni materiali e diretti riportati dalle Cose assicurate a seguito di Incendio, azione meccanica del fulmine, Esplosione, Implosione e Scoppio nonché degli altri eventi, indicati agli Artt. 2.1 "Garanzia Base" e 2.2 "Garanzie Supplementari" della Sezione Incendio;
- **Furto** (acquistabile solo in abbinamento a *Incendio* e *Responsabilità Civile*). Nei limiti della Somma assicurata garantisce il Contenuto (beni per uso domestico, personale e dell'annesso studio/ufficio professionale) riposto nei locali dell'Abitazione per Danni materiali e diretti dovuti alla perdita del medesimo causata da Furto e/o Rapina nonché degli altri eventi, indicati all'Art. 3.1 "Garanzia Base" della Sezione Furto;
- **Responsabilità Civile** (acquistabile solo in abbinamento a *Incendio* oppure a *Incendio* e *Furto*). Nei limiti della Somma assicurata garantisce l'Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni involontariamente provocati a persone, animali e Cose in relazione alla proprietà/ conduzione della Dimora assicurata indicata in Scheda di polizza, ai fatti della vita privata e a varie altre ipotesi, secondo quanto indicato agli Artt. 4.1 "Garanzia Base", 4.2 "Garanzia Vita Privata", 4.3 "Garanzia Abitazione" e 4.4 "Garanzie Supplementari" della Sezione Responsabilità Civile;

- **Assistenza** (sempre operante in abbinamento alle suddette coperture). Garantisce prestazioni di aiuto immediato all'Assicurato per necessità relative alla Dimora assicurata segnalata in Scheda di polizza, secondo quanto indicato all'Art. 5.1 "Garanzia Base" della Sezione Assistenza.

Avvertenza: le coperture assicurative sopra elencate prevedono limitazioni ed esclusioni di operatività che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli Artt. 2.2 "Garanzie supplementari" e 2.4 "Esclusioni" della Sezione Incendio; Artt. 3.2 "Esclusioni" e 3.3 "Delimitazioni" della Sezione Furto; Artt. 4.5 "Esclusioni" e 4.6 "Delimitazioni" della Sezione Responsabilità Civile; Artt. 5.2 "Esclusioni" e 5.4 "Validità territoriale" della Sezione Assistenza. Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia alle singole sezioni per gli aspetti di dettaglio.

Segnaliamo che le coperture assicurative restano sospese ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 Codice Civile in caso di mancato pagamento del Premio; per gli aspetti di maggior dettaglio in materia di sospensione in corso di contratto si rinvia a quanto previsto agli Artt. 1.3 "Decorrenza delle garanzie" e 1.6 "Frazionamento del Premio".

Avvertenza: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, nonché Franchigie (esprese in cifra fissa) che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all'interno delle suddette Sezioni e nella Scheda di polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione dell'Assicurazione.

Esempio di Franchigia: danno pari a € 500,00, Franchigia pari a € 250,00, Indennizzo corrisposto € 250,00.

Esempio di limite di Indennizzo: danno pari a € 7.000,00, limite di Indennizzo pari a € 5.000,00, Indennizzo corrisposto € 5.000,00.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio

Avvertenza: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'Art. 1.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio".

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

L'Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile. E' altresì possibile comunicare l'avvenuta diminuzione del Rischio: in tal caso la Società è tenuta a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli Artt. 1.9 "Aggravamento del Rischio" e 1.10 "Diminuzione del Rischio".

A titolo esemplificativo costituisce aggravamento di Rischio una variazione delle caratteristiche costruttive del fabbricato assicurato rispetto a quelle indicate in Polizza che comporti una maggiore pericolosità delle stesse per danni cagionabili da Incendio ai beni assicurati. Ad esempio risulta in Polizza che il fabbricato assicurato sia costruito in materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del Tetto in misura rispettivamente pari o inferiore al 25% della superficie totale mentre, a seguito di completa ristrutturazione dell'immobile, le nuove pareti esterne e le coperture del Tetto risultano edificate con l'utilizzo di materiali combustibili in misura tale da superare il 25% delle

suddette superfici.

Costituisce invece, sempre a titolo esemplificativo, diminuzione di Rischio l'ipotesi opposta di presa d'atto – al momento della stipula del contratto – della presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del Tetto in misura rispettivamente superiore al 25% della superficie totale, con successiva diminuzione di impiego del materiale combustibile sotto tale soglia percentuale a seguito di ristrutturazione dell'immobile.

6. Premi

La periodicità di pagamento del Premio è annuale.

Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'articolo 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

Il Premio annuo può essere frazionato in rate mensili con addebito diretto su conto corrente tramite procedura automatica (previo pagamento anticipato di una somma pari a tre dodicesimi - più eventuale frazione di mese - del Premio annuo lordo all'atto del perfezionamento del contratto). In alternativa il Premio annuo può essere frazionato in rate semestrali senza addebito diretto su conto corrente, oppure può essere corrisposto in un'unica soluzione al momento della stipula e successivamente ad ogni scadenza annuale. L'eventuale frazionamento è indicato nella Scheda di polizza.

Avvertenza: sono concedibili sconti di Premio in relazione alla durata del contratto.

Se il contratto è stipulato con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in Scheda di polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (articolo 1899, 1° comma, del Codice Civile).

7. Adeguamento del Premio e delle Somme assicurate

Le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di

Indennizzo/Risarcimento e i Premi espressi in cifra assoluta vengono aumentati del 3% ad ogni rinnovo annuale; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto da Art. 1.8 “Adeguamento automatico delle Somme assicurate e dei relativi Premi”.

8. Rivalse

Avvertenza: relativamente a quanto pagato la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1916 del Codice Civile. La Società rinuncia però all'esercizio di tale diritto nelle ipotesi e alle condizioni illustrate all'Art. 6.9 “Rinuncia alla rivalsa” e all'Art. 2.2 punto 8) “Garanzie Supplementari (sempre operanti)”.

9. Diritto di Recesso

Avvertenza: in caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'Art. 1.13 “Recesso in caso di Sinistro”.

Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale, il Contraente ha la facoltà di recedere solo se il contratto ha durata superiore a cinque anni dopo i primi cinque anni di durata contrattuale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (Art. 1899, 1° comma, del Codice Civile). Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto all'Art. 1.4 “Proroga del contratto, Periodo assicurativo e sconto per poliennalità”.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicu-

rato o ha promosso contro questo l'azione.

L'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

11. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'articolo 180 del D. Lgs. N. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il Rischio è ubicato in Italia.

E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

12. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il Contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

- a) Incendio, Furto, Responsabilità Civile: 21,25% (oltre 1% quale addizionale anti-rackett);
- b) Assistenza: 10%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

Avvertenza: il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società o all'intermediario entro 10 giorni dall'avvenimento o da quando ne è venuto a conoscenza. Le spese per la ricerca del danno nella garanzia *Incendio* sono a carico della Società entro i limiti previsti all'Art. 2.2 “Garanzie Supplementari” punto 7) “Ricerca del guasto” della Sezione Incendio. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto al ca-

pitolo C "Norme che regolano la liquidazione dei sinistri".

Avvertenza: relativamente ai Sinistri del ramo Assistenza la gestione viene affidata dalla Società a IMA Italia Assistance S.p.A. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura si rinvia a quanto previsto all'Art. 5.5 "Modalità per la richiesta di assistenza" della Sezione Assistenza e all'Art. 6.14 "Come ottenere le prestazioni di Assistenza".

14. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti** - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Fax: 02 51815353 - Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei

soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS. Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'IVASS oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito *internet*: <http://www.ec.europa.eu/fin-net> chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

15. Arbitrato

Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Ed. 01/07/2014

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Carlo Cimbrì)



UnipolSai
ASSICURAZIONI

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Unipol
GRUPPO

2

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti condizioni di polizza:

Art. 1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 1.2 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.3 – Decorrenza delle garanzie

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Art. 1.4 – Proroga del contratto, Periodo assicurativo e sconto per poliennalità

Qualora il contratto venga stipulato con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, con lettera

raccomandata oppure a mezzo telefax, il contratto è prorogato per un Anno e così successivamente.

Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un Anno, salvo che l'Assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

Se l'Assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in Scheda di polizza. Pertanto, ai sensi dell'art. 1899, 1° comma del Codice Civile, se il contratto ha una durata superiore a cinque anni, il Contraente può esercitare la facoltà di recedere dal contratto solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale. Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza. Il Premio esposto nella Scheda di polizza è già comprensivo della suddetta riduzione.

Art. 1.5 – Pagamento del Premio

I Premi devono essere pagati presso l'intermediario al quale è assegnata l'Assicurazione oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.6 – Frazionamento del Premio

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi quindici giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'Assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio arretrato.

Art. 1.7 - Pagamento frazionato del Premio tramite servizio S.D.D.

(operante se indicato nella Scheda di polizza il frazionamento mensile)

La Società e il Contraente possono convenire di adottare, in relazione al pagamento del Premio, la procedura di seguito descritta.

1. Adesione al servizio di pagamento mensile del Premio SEPA Direct Debit

- 1.1. La Società consente che il Premio annuale convenuto venga pagato dal Contraente in modo frazionato, senza oneri di frazionamento e con le modalità indicate ai punti successivi.
- 1.2. All'atto del perfezionamento del contratto assicurativo, il Contraente dovrà (i) provvedere al pagamento anticipato in Agenzia di una somma pari a tre dodicesimi (più eventuale frazione di mese) del Premio convenuto, (ii) obbligarsi a pagare il Premio residuo di importo pari a nove dodicesimi mediante rate mensili di importo pari a un dodicesimo ciascuna, nonché (iii) obbligarsi a pagare le successive rate mensili, nel caso in cui il contratto si sia tacitamente rinnovato, sottoscrivendo apposito mandato SEPA Direct Debit (S.D.D.) e autorizzando quindi la propria Banca ad accettare i corrispondenti ordini di addebito della Società.
- 1.3. Il pagamento alla scadenza di ogni rata mensile sarà accettato dalla Società con riserva di verifica e salvo buon fine.
- 1.4. La Società provvederà comunque alla notifica del pagamento delle rate mensili e della copertura delle garanzie previste in polizza, mediante invio al Contraente del seguente messaggio, che sostituirà l'emissione dell'atto di quietanza:
«Abbiamo ricevuto il pagamento tramite addebito S.D.D. di € xxxx,xx per la rata del [GG mese AAAA] su pol n. xx/xx/xxxx. Confermiamo copertura assicurativa. UnipolSai Assicurazioni S.p.A.».
Tale messaggio sarà inviato dalla Società:
 - mediante SMS al seguente numero di cellulare [*].

2. Mancato addebito del pagamento di Premio

- 2.1. Entro dieci giorni dalla scadenza della rata, la Banca del Contraente comunicherà alla Società l'eventuale mancato addebito dell'importo dovuto qualora, in fase di addebito, il conto sia risultato privo di fondi.
 - 2.2. In tal caso la Società provvederà contestualmente a notificare al Contraente l'esito negativo del pagamento e la conseguente sospensione della copertura assicurativa, mediante invio di messaggio con le modalità indicate al punto 1.4.: «L'addebito S.D.D. di € xxxx,xx per la rata del GG/mm/AAAA della pol xxx/xxxxxxxxx è stato rifiutato dalla sua Banca; pertanto le garanzie prestate in pol sono sospese dal GG/mm/AAAA. Si rechi in Agenzia per regolarizzare il pagamento. UnipolSai Ass.ni».
- #### **3. Revoca/modifiche del servizio di addebito S.D.D.**
- 3.1. Per consentire il buon esito delle disposizioni di addebito e il regolare pagamento del Premio, il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle proprie coordinate bancarie o revoche del servizio di addebito S.D.D. eventualmente disposte dallo stesso.
 - 3.2. In caso di sostituzione del contratto assicurativo, qualora il Contraente intenda continuare ad avvalersi del pagamento tramite S.D.D. anche sul contratto sostitutivo ed il contratto sostitutivo preveda tale modalità di pagamento, questi dovrà contestualmente sottoscrivere un nuovo mandato di adesione al servizio S.D.D..
 - 3.3. In caso di cessazione o sostituzione del contratto assicurativo, la Società invierà al Contraente, con le modalità indicate al punto 1.4., il seguente messaggio: «Comunichiamo cessazione/sostituzione pol n° xx/xx/xxxx e revoca addebito S.D.D. del pagamento del Premio a decorrere da [GG mese AAAA]. Si rechi in Agenzia per

regolarizzare la sua posizione UnipolSai Assicurazioni S.p.A.».

- 3.4. In caso di revoca del servizio di addebito S.D.D. disposta dal Contraente, la Società invierà allo stesso, con le modalità indicate al punto 1.4., il seguente messaggio:

«Seguito revoca addebito S.D.D. del pagamento del Premio da lei disposta per la pol n xxx/xxxxxxxxx, le garanzie prestate in pol sono sospese. Si rechi in Agenzia per regolarizzare il pagamento del Premio a decorrere da GG/mm/AAAA. UnipolSai Ass.ni».

- 3.5. In ogni ipotesi di revoca o di modifica del servizio di addebito S.D.D., il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle rate di Premio dovute presso l'Agenzia e dovrà concordare con la stessa una diversa modalità di pagamento optando fra quelle previste dalla normativa vigente e attivate presso l'Agenzia. A tale proposito si precisa che il beneficio del frazionamento mensile del Premio è concesso dalla Società solo nel caso di pagamento tramite addebito S.D.D..

Il Contraente deve autorizzare espressamente la Società alla trasmissione di comunicazioni contrattuali e di servizio all'indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare indicati, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Art. 1.8 – Adeguamento automatico delle Somme assicurate e dei relativi Premi

Le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo e/o Risarcimento e i Premi espressi in cifra assoluta vengono aumentati del 3% ad ogni rinnovo annuale.

Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie e i valori espressi in percentuale.

Il presente articolo non è operante per la Sezione Assistenza.

Art. 1.9 – Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano il rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla So-

cietà possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 1.10 – Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.11 – Nuovo domicilio - Nuova ubicazione degli enti assicurati

Nel caso in cui la Dimora abituale venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i 7 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova dimora sia sita nel territorio italiano; decorso tale termine la garanzia opera solo per il nuovo indirizzo.

In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall'Art. 1.9 "Aggravamento del rischio".

Art. 1.12 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o a mezzo telefax.

Art. 1.13 – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo o risarcimento, ciascuna delle Parti può recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra Parte.

La relativa comunicazione effettuata con lettera raccomandata o a mezzo telefax diventa efficace:

- dopo 30 giorni dalla data di invio se spedita dalla Società;
- dalla data del timbro di spedizione se inviata dal Contraente.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Re-

cesso, la Società rimborsa la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di Rischio non corso.

Il pagamento di Premi che siano scaduti dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di Recesso.

Art. 1.14 – Pattuizione della non rinnovabilità del contratto

Quando è pattuita la non rinnovabilità, il con-

tratto cessa alla scadenza contrattuale senza obbligo di disdetta.

Art. 1.15 – Assicurazioni obbligatorie

La presente Assicurazione non è sostitutiva di eventuali assicurazioni obbligatorie per legge ma opera in aggiunta ad esse.

Art. 1.16 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Combinazioni di assicurazione

Le possibili Combinazioni di assicurazione acquistabili a scelta del Contraente e differenziate per tipo di copertura, Partite, nonché per Somme assicurate o Massimali (i cui importi sono indicati in Scheda di polizza), sono le seguenti:

Coperture assicurative	Combinazione di assicurazione			
	Scelta A	Scelta B	Scelta C	Scelta D
INCENDIO	✓ solo Contenuto	✓ solo Contenuto	✓ Abitazione e Contenuto	✓ Abitazione e Contenuto
FURTO	—	✓	—	✓
RESPONSABILITA' CIVILE	✓	✓	✓	✓
ASSISTENZA	✓	✓	✓	✓

2. SEZIONE INCENDIO

Art. 2.1 – Garanzia Base

La Società, **nella forma a “Primo rischio assoluto”**, indennizza nei limiti delle somme assicurate per l'Abitazione e/o il Contenuto indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- 1) Incendio;
- 2) azione meccanica del fulmine;
- 3) Implosione, Scoppio od Esplosione, non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell'Assicurato siano presenti in locali non di sua proprietà;
- 4) fumo, gas, vapori, provocati da Incendio di enti anche non assicurati posti nell'ambito di **50 metri** dalle Cose assicurate;
- 5) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidentalmente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese canne fumarie) purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie;
- 6) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi e/o radioattivi;
- 7) urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Contraente);
- 8) onda d'urto sonora prodotta da mezzi aerei per effetto del superamento del muro del suono;
- 9) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni;
- 10) caduta di antenne o parabole radiotelevisive, compresi i danni alle stesse;

Sono, inoltre, compresi:

- i guasti causati alle Cose assicurate per impedire o arrestare l'evento dannoso nonché le spese di salvataggio;
- i danni causati da Colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

Art. 2.2 – Garanzie Supplementari (sempre operanti)

La Società, **nella forma a “Primo rischio assoluto”**, indennizza nei limiti delle somme assicurate per l'Abitazione e/o il Contenuto indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, se causati da:

- 1) **atti vandalici e dolosi, sabotaggio**, anche se avvenuti in occasione di Furto, Rapina, tentato Furto, scioperi, tumulti popolari e sommosse.

La garanzia è valida anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l'intesa che se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni l'Assicurazione è limitata ai danni da Incendio, Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- di deturpamento ed imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;
- di Furto, Rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto;
- causati da Atti di terrorismo;
- causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, delle persone che abitano con l'Assicurato e delle quali lo stesso non deve rispondere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata.

Limiti di indennizzo:

- **50%** delle Somme assicurate per l'Abitazione e/o il Contenuto indicate nella Scheda di polizza per Annualità assicurativa.

- 2) **Atti di terrorismo.**

Sono tuttavia esclusi i danni:

- a) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;

b) derivanti da interruzioni di servizio quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

Limiti di indennizzo:

- 50% delle Somme assicurate per l'Abitazione e/o il Contenuto indicate nella Scheda di polizza per Annualità assicurativa.

3) Acqua condotta

La Società indennizza, nei limiti del 50% delle Somme assicurate per l'Abitazione e/o il Contenuto indicate nella Scheda di polizza con il massimo di € 10.000,00 per Annualità assicurativa, i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da:

- fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di pluviali o di grondaie pertinenti all'Abitazione.

Sono esclusi i danni:

da bagnamento dovuti a stillicidio, umidità, insalubrità dei locali, usura, corrosione o difetto di materiali, difetti di costruzione, gelo, infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rotture di condutture, rottura di raccordi, tubazioni e flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomestici; non sono inoltre indennizzabili le spese sostenute per ricercare la rottura e per riparare e/o sostituire impianti o parti di essi, salvo quanto previsto al successivo punto 7) "Ricerca del guasto".

4) Fenomeni elettrici

La Società indennizza, per l'Abitazione e/o il Contenuto, i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici, da qualunque causa originati.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- alle valvole termoioniche, ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente;
- causati da difetti di materiale e di costruzione o dovuti ad usura o manomissione;
- agli impianti e pannelli fotovoltaici.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 per Annualità assicurativa.

5) Fenomeni atmosferici

La Società indennizza, nei limiti delle Somme assicurate rispettivamente per Abitazione e/o Contenuto, i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate anche se causati da:

- Trombe d'aria, uragani, grandine, tempesta, vento e cose da essi trasportate o fatte crollare;
- acqua penetrata all'interno del fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni del Tetto, delle pareti, dei soffitti, dei serramenti, purché chiusi al momento del Sinistro, causate dagli eventi atmosferici sopra indicati;
- caduta di alberi o parti di essi.

Sono altresì compresi i danni causati da:

- sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dell'Abitazione e al suo Contenuto, purché avvenuti esclusivamente a seguito di crollo totale o parziale del Tetto.

La presente estensione, fermo il limite di Indennizzo della garanzia Fenomeni atmosferici, è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro.

Sono esclusi i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- acque di ruscellamento o accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo;
- cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;
- valanghe, caduta di sassi, slavine.

Sono altresì esclusi i danni causati a:

- tende frangisole esterne installate su strutture fisse, pannelli solari termici, verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati (è altresì escluso il relativo contenuto);
- lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine;
- coperture pressostatiche, serre e loro con-

tenuto, gazebo e cose mobili all'aperto;

- pannelli fotovoltaici.

Le garanzie sopra indicate vengono prestate con i seguenti limiti di indennizzo:

- 50% delle Somme assicurate per l'Abitazione e/o il Contenuto indicate nella Scheda di polizza per Annualità assicurativa.

6) Gelo

La Società indennizza i Danni materiali e diretti arrecati all'Abitazione e al suo Contenuto, da gelo con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installate nell'Abitazione ed al servizio della stessa purché l'Abitazione sia dotata di impianto di riscaldamento.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 per Sinistro.

7) Ricerca del guasto

La presente garanzia risulta operativa solo nelle Combinazioni di assicurazione che includono la Partita Abitazione.

La Società rimborsa le spese conseguenti a Sinistro indennizzabile per i danni da fuoriuscita di acqua condotta, anche in caso di danno causato solo a terzi, sostenute per ricercare, riparare, sostituire le condutture che hanno provocato la fuoriuscita accidentale d'acqua e per demolire e ripristinare la parte danneggiata dell'Abitazione assicurata.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 per Sinistro.

Sono rimborsate anche le spese sostenute:

- 8) per la **sostituzione, a seguito di rottura accidentale, di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetri, specchi**, facenti parte dell'Abitazione o del relativo Contenuto. Sono esclusi i danni avvenuti in occasione di lavori di straordinaria manutenzione, traslochi, riparazioni, o dovuti a vizio di costruzione, installazione, rigature o scheggiature. Salvo il caso di dolo, la Società non eserciterà azione di rivalsa verso i responsabili del danno.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Annualità assicurativa.

Solo se conseguenti a evento indennizzabile, sono rimborsate inoltre le spese sostenute:

- 9) per la **rimozione e il ricollocamento** del Contenuto dell'Abitazione per consentire il ripristino del fabbricato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo sulle Partite Abitazione e/o Contenuto con il massimo di € 2.500,00 per Annualità assicurativa.

- 10) per **trasloco e deposito**, per la Dimora assicurata resa inagibile e per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 per Annualità assicurativa.

- 11) per **onorari dei periti** nominati dal Contraente in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo sulle Partite Abitazione e/o Contenuto con il massimo di € 2.500,00 per Annualità assicurativa.

- 12) sostenute dal Contraente e dai suoi familiari per un **alloggio sostitutivo** (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui la Dimora assicurata è resa inabitabile a seguito di Sinistro indennizzabile.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo sulle Partite Abitazione e/o Contenuto per Sinistro.

- 13) per la **riprogettazione del fabbricato** e per la direzione dei lavori.

La presente garanzia risulta operativa solo nelle Combinazioni di assicurazione che includono la Partita Abitazione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% dell'Indennizzo sulla Partita Abitazione con il massimo di € 2.500,00 per Sinistro.

- 14) per gli **oneri dovuti per la ricostruzione** dell'Abitazione assicurata in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.

La presente garanzia risulta operativa solo nelle Combinazioni di assicurazione

che includono la Partita Abitazione.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 per Sinistro.

- 15) per **demolire, sgomberare**, smaltire e trasportare i residui del Sinistro al più vicino scarico autorizzato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% dell'Indennizzo sulle Partite Abitazione e/o Contenuto con il massimo di € 15.000,00 per Annualità assicurativa.

Art. 2.3 – Franchigia

La Società, per ogni Sinistro indennizzabile o risarcibile, nell'ambito delle garanzie prestate con la presente sezione, applica una Franchigia di € 250,00.

Art. 2.4 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- 1) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti in genere, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, maremoti;
- 2) causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- 3) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- 4) avvenuti in occasione di occupazione abusiva;
- 5) da bagnamento dovuti a stillicidio, umidità, insalubrità dei locali, usura, corrosione o difetto di materiali, difetti di costruzione, infiltrazioni di acqua piovana, rottura di raccordi, tubazioni e flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomestici;
- 6) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle Cose assicurate, di

- eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati;
- 7) causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, delle persone che abitano con l'Assicurato e delle quali lo stesso non deve rispondere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata.

Art. 2.5 – Destinazione del fabbricato e caratteristiche costruttive

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che:

- 1) l'Abitazione assicurata:
 - a) sia **adibita** a civile abitazione con eventuale studio professionale o ufficio annesso e comunicante;
 - b) sia **costruita** in Materiali incombustibili per almeno il 75% delle superfici. È però ammesso l'impiego di materiali combustibili nelle strutture portanti del Tetto, nelle coibentazioni, nei rivestimenti interni, nelle strutture portanti orizzontali, Solai compresi, e nelle pavimentazioni;
- 2) l'edificio di cui fa parte l'Abitazione:
 - a) sia **adibito** prevalentemente e comunque per almeno il 51% delle superfici complessive di tutti i piani, a civili abitazioni, uffici, studi professionali, nonché a loro Dipendenze.

Art. 2.6 – Abitazione in locazione

Tutte le garanzie operanti in questa sezione, in base a quanto previsto dalla Combinazione di assicurazione scelta dal Contraente, sono prestate per conto del proprietario dell'Abitazione e/o del Contenuto, fermo comunque quanto previsto all' Art. 6.7 "Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza".

SINTESI DEI LIMITI / SOTTOLIMITI E DELLE FRANCHIGIE

Sezione Incendio			
Garanzie	Descrizione	Limiti / Sottolimiti	Franchigia
Garanzia Base	Incendio Fulmine Scoppio, ...	-	€ 250,00
Garanzie Supplementari (Sempre Operanti)	Atti Vandalici e Dolosi	50% delle Somme assicurate alle Partite Abitazione e/o Contenuto	
	Atti di Terrorismo	50% delle Somme assicurate alle Partite Abitazione e/o Contenuto	
	Acqua condotta	50% delle Somme assicurate alle Partite Abitazione e/o Contenuto Massimo € 10.000,00 per Anno	
	Fenomeni elettrici	€ 2.500,00 per Anno	
	Fenomeni atmosferici	50% delle Somme assicurate alle Partite Abitazione e/o Contenuto per Anno di cui Sovraccarico neve Massimo € 20.000,00 per Sinistro	
	Gelo	€ 2.500,00 per Sinistro	
	Ricerca del guasto	€ 2.500,00 per Sinistro	
	Lastre	€ 5.000,00 per Anno	
	Spese rimozione e ricollocamento del Contenuto	10% dell'Indennizzo sulle Partite Abitazione e/o Contenuto Massimo € 2.500,00 per Anno	
	Spese di trasloco e deposito	€ 2.500,00 per Anno	
	Onorari dei periti	10% dell'Indennizzo sulle Partite Abitazione e/o Contenuto Massimo € 2.500,00 per Anno	
	Alloggio sostitutivo	10% dell'Indennizzo sulle Partite Abitazione e/o Contenuto per Sinistro	
	Spese di riprogettazione del fabbricato	5% dell'Indennizzo sulla Partita Abitazione Massimo € 2.500,00 per Sinistro	
	Oneri ricostruzione	€ 2.500,00 per Sinistro	
	Spese di demolizione e sgombero	20% dell'indennizzo sulle Partite Abitazione e/o Contenuto Massimo € 15.000,00 per Anno	

3. SEZIONE FURTO

Art. 3.1 – Garanzia Base

La Società, **nella forma a “Primo rischio assoluta”**, indennizza nei limiti della Somma assicurata per il Contenuto indicata nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i Danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causata da:

1. Furto purché l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le Cose assicurate:
 - a) con rottura, Scasso, rimozione delle difese esterne dei locali o dei relativi mezzi di protezione o di chiusura;
 - b) con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
 - c) praticando aperture o brecce nei soffitti, pareti o pavimenti;
 - d) con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte al Contraente, ai suoi familiari o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia dello smarrimento o della sottrazione alla competente Autorità, sino alle ore 24 dell'ottavo giorno successivo;
 - e) per via diversa da quella ordinaria superando ostacoli o ripari con uso di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 2. Furto commesso da persona che sia rimasta nei locali contenenti le Cose assicurate all'insaputa del Contraente e dei suoi familiari e che abbia asportato la refurtiva a locali chiusi;
 3. Furto commesso dall'esterno attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
 4. Rapina/estorsione avvenuta nei locali contenenti le Cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- Sono parificati ai danni di Furto anche:
5. i guasti arrecati alle Cose assicurate per commettere o tentare di commettere il

Furto;

6. i danni da atti vandalici sulle Cose assicurate cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina, tentati o consumati;
7. i danni per Furto di infissi e/o i guasti arrecati all'Abitazione contenente le Cose assicurate, in occasione di Furto o Rapina, tentati o consumati.

Le garanzie di cui ai punti 6. e 7. sono prestate complessivamente fino alla concorrenza di € 2.500,00 per Sinistro.

La Società rimborsa anche le spese documentate:

8. sostenute per gli **onorari del Perito** che il Contraente avrà scelto e nominato in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo sulla Partita Contenuto per Sinistro.
9. per la **sostituzione delle serrature** della Dimora assicurata con altre dello stesso tipo, resa necessaria da Furto, Rapina, Scippo, smarrimento, anche all'esterno dell'Abitazione, delle chiavi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro.
10. per la **uplicazione o rifacimento dei documenti personali** del Contraente e dei suoi familiari a seguito di Furto, Rapina o Scippo, anche all'esterno dell'Abitazione.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro.

Art. 3.2 – Esclusioni

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- 1) terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, crollo, Franamento/cedimento del terreno;
- 2) guerra anche non dichiarata, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, confisca, guerra civile, sequestro;
- 3) emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 4) Atti di terrorismo, sabotaggio organizzato, scioperi, rivolta, sommossa, tumulto popo-

lare, occupazione abusiva;
salvo che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono esclusi altresì i danni:

- 5) conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dei suoi familiari e delle persone che abbiano in uso, a qualsiasi titolo, i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- 6) conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo o colpa grave da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- 7) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle Cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati;
- 8) ai beni mobili posti all'aperto, su balconi e terrazze, corridoi e pianerottoli o altri spazi di uso comune.

Relativamente alla presente Sezione Furto sono comunque sempre esclusi i seguenti beni:

- Preziosi e Valori;
- Raccolte e collezioni;
- Oggetti d'arte.

Art. 3.3 – Delimitazioni

Per gli oggetti riposti nelle Dipendenze la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro.

Art. 3.4 – Destinazione del fabbricato

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che l'Abitazione contenente le Cose assicurate sia adibita a civile abitazione, anche con eventuale studio professionale o ufficio annesso e comunicante.

Art. 3.5 – Operatività delle garanzie – Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dell'Abitazione

L'Assicurazione vale per la Dimora indicata nella Scheda di polizza.

Per il Furto commesso all'interno della Dimora assicurata la garanzia è prestata a condizione (essenziale per l'operatività) che le caratteristiche costruttive e i mezzi di chiusura dell'Abitazione abbiano i seguenti requisiti:

- le pareti e i Solai dei locali contenenti le Cose assicurate confinanti con l'esterno, con locali di altre unità immobiliari o spazi di uso comune, siano costruiti in muratura, vivo, cotto, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento ed eventualmente, per non oltre il 25% delle rispettive superfici, in metallo e legno.
Qualora il fabbricato contenente le Cose assicurate sia elevato ad un solo piano e la linea di gronda del Tetto sia situata, in verticale, ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, la copertura deve essere in cemento armato o conglomerato cementizio o pietra o laterizio o vetrocemento totalmente fisso; sono ammesse aperture purché protette da mezzi di chiusura conformi a quelli descritti al punto successivo;
- ogni apertura verso l'esterno, situata a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, sia difesa, per tutta la sua estensione, da uno dei seguenti mezzi di chiusura: robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, di Vetri antisfondamento, di metallo o lega metallica, chiusi con serrature a una o più mandate, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, inferriate fissate al muro.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano passaggio di una persona.

Sono anche ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.

La garanzia è comunque operante quando, pur esistendo mezzi di chiusura non equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva a quelli sopraindicati, l'autore del Furto si sia introdotto attraverso mezzi ad essi conformi. Qualora l'autore del Furto si sia introdotto mediante rottura, Scasso, rimozione di mezzi non equivalenti oppure quando non vengano posti in essere i mezzi di chiusura ma nell'Abitazione vi sia la presenza del Contraente

o dei suoi familiari, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di Polizza restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Art. 3.6 – Franchigia

La Società, per ogni Sinistro indennizzabile o risarcibile, nell'ambito delle garanzie prestate con la presente Sezione, applica una Franchigia di € 250,00.

**Art. 3.7 – Condizione Specifica
(sempre operante)**

Art. 3.7.1 – Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro

In caso di Sinistro le Somme assicurate con le singole partite di polizza si intendono ridotte,

con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie, senza corrispondente restituzione di Premio. Su richiesta dell'Assicurato/Contraente, si potrà concordare il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso dovrà versare il rateo di Premio, con riguardo all'importo del reintegro delle stesse somme assicurate dalla data della richiesta fino alla scadenza del Periodo assicurativo in corso. Qualora a seguito del Sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del Premio non goduto al netto delle imposte, sulle Somme assicurate rimaste in essere.

SINTESI DEI LIMITI / SOTTOLIMITI E DELLE FRANCHIGIE

Sezione Furto			
Garanzie	Descrizione	Limiti / Sottolimiti	Franchigia
Garanzia Base	Atti vandalici	€ 2.500,00 per Sinistro (complessivamente)	€ 250,00
	Furto di Fissi ed infissi e guasti		
	Onorari perito	10% dell'Indennizzo sulla Partita Contenuto per Sinistro	
	Spese per la sostituzione delle serrature	€ 500,00 per Sinistro	
	Spese per il rifacimento documenti personali	€ 500,00 per Sinistro	
	Oggetti nelle Dipendenze	€ 500,00 per Sinistro	

4. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 4.1 – Garanzia Base

La Società, nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, inteso come:

- il Contraente e i suoi Familiari; delle somme (capitali, interessi, spese) che siano tenuti a pagare, in quanto civilmente responsabili, per fatto proprio o per quello delle persone delle quali devono rispondere per legge, per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, per fatti verificatisi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

Art. 4.2 – Garanzia Vita Privata (sempre operante)

Nell'ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i rischi relativi:

- 1) alla responsabilità per fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporaneamente a persone non conviventi;
- 2) alla responsabilità per minori in custodia;
- 3) alla responsabilità in qualità di pedone, o di ciclista;
- 4) alla responsabilità per danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni dell'Assicurato a seguito di guida di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti, qualora tale guida sia avvenuta all'insaputa dei genitori ed in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso, **sempreché al momento del Sinistro il mezzo risulti munito di copertura assicurativa obbligatoria verso terzi regolarmente operante ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;**
- 5) alla responsabilità per danni provocati dall'Assicurato, per sua responsabilità personale, in qualità di trasportato su veicoli e natanti di proprietà altrui, a terzi non trasportati sui medesimi; **sono comunque esclusi i danni al veicolo stesso;**

- 6) alla responsabilità per danni provocati da terzi alla guida con patente scaduta di veicoli a motore dell'Assicurato, **limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore del veicolo stesso;**
- 7) alla responsabilità per danni provocati dall'Assicurato alla guida di autovettura di terzi qualora la validità della patente di guida risulti sospesa per aver omesso di richiederne il rinnovo. **La presente garanzia opera limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore dell'autovettura stessa purché entro 180 giorni dal Sinistro venga rinnovata l'abilitazione a condurre autoveicoli. Non sono comunque risarciti i danni subiti dall'autovettura stessa;**
- 8) alla responsabilità per danni provocati a terzi derivante dalla proprietà, uso, guida di velocipedi a pedalata assistita aventi le caratteristiche definite all'articolo 50 D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della strada);
- 9) alla responsabilità per danni provocati a terzi derivanti dalla proprietà, uso, guida di carrozzella elettrica e non; **la garanzia è operante a condizione che il veicolo assicurato non sia soggetto all'assicurazione obbligatoria come da Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni; operando tale condizione, è abrogata l'esclusione dei danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di cui all'Art. 4.5 punto 3) "Esclusioni";**
- 10) alla responsabilità per danni provocati a terzi derivanti dalla proprietà, uso, guida di golf cars; **la garanzia è operante a condizione che il veicolo assicurato non sia soggetto all'assicurazione obbligatoria come da D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni; la garanzia è operante limitatamente alla circolazione su aree private non aperte alla pubblica circolazione;**
- 11) alla proprietà ed uso di attrezzature non a motore sportive e per il gioco;
- 12) alla proprietà ed uso di impianti sportivi e

per il gioco, purché di pertinenza della Dimora abituale;

- 13) alla caduta di antenne televisive e/o rice-trasmittenti e di parabole teleradiorice-venti;
- 14) alla intossicazione o avvelenamento cau-sati da somministrazione di cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
- 15) alla partecipazione ad attività sociali e di volontariato, limitatamente alla respon-sabilità personale e con esclusione delle attività sanitarie;
- 16) alla partecipazione, quale genitore, ad attività scolastiche previste dal D.Lgs 297/1994 e successive modifiche e inte-grazioni, ed a quelle autorizzate dalle Au-torità Scolastiche;
- 17) alla pratica di sport, svolti sia individual-mente che in squadra a livello non profes-sionistico e senza alcuna forma di remune-razione di natura ricorrente (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese soste-nute;
- 18) alla conduzione della Dimora assicurata indicata in Scheda di polizza situata nel territorio italiano, dello Stato di San Ma-rino e di Città del Vaticano;
sono compresi i beni mobili in esse con-tenuti, gli impianti fissi a servizio delle stesse, le Dipendenze e le pertinenze (compresi giardini, parchi, cortili, orti, al-beri, strade e viali privati). Qualora la con-duzione sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifa-miliare, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma **esclusivamente per la quota di competen-za dell'Assicurato.**

Sono inoltre compresi i rischi relativi a:

19) **Tempo libero**

La Società copre la responsabilità in capo all'Assicurato per i danni derivanti da atti-vità svolte nel tempo libero quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, il bricola-ge, il giardinaggio, la pesca e il modellismo (anche a motore purché praticato in con-formità alle norme tecniche di impiego), **ferma l'esclusione dell'Art. 4.5 punto 2)**

"Esclusioni";

20) **Animali**

La Società copre la responsabilità in capo all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà, possesso, custodia od uso di Animali domestici nell'ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tem-po libero, **ferma l'esclusione dell'Art. 4.5 punto 2) "Esclusioni";**

Sono comunque esclusi dalla garanzia i cani appartenenti alle seguenti razze e agli incroci con esse ottenuti:

Pitt Bull, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Terrier, Bull Terrier, Tosa Inu Giapponese, Fila Brasileiro, Dogo Argenti-no, Dogue de Bordeaux, Doberman, Rot-tweiler, Mastino Napoletano, Bullmastiff, Cane da montagna dei Pirenei, Tibetan Mastiff, Briard.

Art. 4.3 – Garanzia Abitazione (operante solo se il Contraente è proprietario della Dimora assicurata)

La Società risarcisce i danni verificatisi in relazione alla proprietà della Dimora assicu-rata indicata in Scheda di polizza situata nel territorio italiano, dello Stato di San Marino e di Città del Vaticano, compresi i beni mobili in esse contenuti, gli impianti fissi a servizio delle stesse, le Dipendenze e le pertinenze (compresi giardini, parchi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati).

Qualora la proprietà sia riferita alla singo-la porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'Assicurazione comprende an-che la responsabilità per le parti comuni **ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.**

È inoltre compresa in quanto sempre operan-te:

1) **Responsabilità civile della committenza**

Qualora il Contraente sia proprietario dell'immobile l'Assicurazione, a parziale deroga dell'Art. 4.5 punto 18) "Esclusio-ni", è estesa ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni,

limitatamente alla responsabilità come committente, per i danni a terzi (escluse le persone addette ai lavori), purché l'Assicurato abbia designato i responsabili in conformità al disposto del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4.4 – Garanzie Supplementari (sempre operanti e valide per entrambe le garanzie Vita Privata e Abitazione)

1) Manutenzione ordinaria

Qualora l'Assicurato esegua direttamente lavori di manutenzione ordinaria che non richiedano l'impiego di personale specificamente abilitato e per i quali non sia richiesto dalla legge il certificato di collaudo e/o conformità, l'Assicurazione, a parziale deroga dell'Art. 4.5 punto 18) "Esclusioni", è estesa ai danni a terzi causati durante le predette attività.

2) Spargimento di liquidi

La garanzia comprende i danni causati a terzi da fuoriuscita di liquidi, con i criteri di seguito indicati:

2.A) relativamente alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di **proprietario** della Dimora assicurata indicata in Scheda di polizza la garanzia opera quando lo spargimento di liquidi sia conseguente alla rottura accidentale, ferma l'esclusione di cui all'Art. 4.5 punto 10) "Esclusioni":

- di condutture o impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento a servizio dell'Abitazione assicurata;
- di gronde e pluviali, condutture di scarico di esclusiva pertinenza dell'Abitazione assicurata;
- di apparecchi e macchine ad uso domestico, utilizzati dall'Assicurato.

Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni, **ma esclusivamente per la quota di**

competenza dell'Assicurato.

2.B) Relativamente alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di **conduttore** della Dimora assicurata indicata in Scheda di polizza, la garanzia opera per lo spargimento di liquidi da qualsiasi causa determinata.

Nel caso l'Assicurato risulti essere sia proprietario che conduttore della Dimora assicurata indicata in Scheda di polizza, l'assicurazione è operante sia per il punto

2.A) che per il punto **2.B)**.

Le garanzie indicate al punto **2.A)** e al punto **2.B)** operano complessivamente **fino alla concorrenza di € 25.000,00** che costituisce il massimo esborso per Sinistro e Annualità assicurativa a carico della Società.

3) Neve o ghiaccio

La garanzia comprende la responsabilità derivante dalla mancata rimozione tempestiva di ghiaccio e neve dai Tetti e da altre superfici di pertinenza della Dimora assicurata indicata in Scheda di polizza.

Qualora la proprietà o la conduzione sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni, **ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.**

4) Interruzione o sospensione di attività

La Società copre la responsabilità in capo all'Assicurato per i danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell'utilizzo di beni.

La garanzia è prestata a condizione che tali danni siano conseguenti a Sinistro risarcibile, **fino alla concorrenza del 15% del Massimale per Annualità assicurativa.**

5) Ricorso terzi da incendio

La Società risarcisce i Danni materiali e diretti causati ai beni di terzi da Incendio, fumo, Scoppio, Esplosione di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute, **fino alla concorrenza del 20% del Massimale per Annualità assicurativa.**

Art. 4.5 – Esclusioni

Le garanzie non comprendono i danni:

- 1) causati da atti dolosi degli Assicurati, restano comunque compresi i danni causati da atti dolosi delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere;
- 2) conseguenti all'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali o, comunque, svolte a scopo di lucro e/o derivanti dallo svolgimento di stage e tirocini presso enti pubblici o privati;
- 3) derivanti dalla proprietà, uso, guida di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili, ultraleggeri e deltaplani, salvo quanto previsto ai rischi di cui all'Art. 4.2 punti 8), 9) e 10) "Garanzia Vita Privata";
- 4) derivanti da circolazione di veicoli o navigazione di natanti soggetti all'obbligo di assicurazione per il rischio di Responsabilità Civile;
- 5) alle cose in consegna o custodia o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- 6) derivanti dalla partecipazione a gare, competizioni e relativi allenamenti di tutti gli sport svolti a livello professionistico o con forme di remunerazione di natura ricorrente (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;
- 7) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport con uso o guida di mezzi o natanti a motore praticati sull'acqua, nonché in generale quelli che prevedano l'impiego di veicoli a motore;
- 8) derivanti dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza superiore a 6,5 metri;
- 9) derivanti da proprietà, possesso, uso e custodia di animali non domestici;
- 10) da umidità o stillicidio, da insalubrità dei locali, dal gelo;
- 11) derivanti dalla proprietà, detenzione di armi, anche da fuoco, nonché dal loro uso;
- 12) derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive;
- 13) da Furto o Rapina;
- 14) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- 15) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- 16) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);
- 17) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- 18) derivanti dalle attività di manutenzione dell'Abitazione, salvo quanto previsto dall'Art. 4.3 punto 1) "Responsabilità civile della committenza" della Garanzia Abitazione e dall'Art. 4.4 punto 1) "Manutenzione ordinaria" delle Garanzie Supplementari;
- 19) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- 20) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo.

Art. 4.6 – Delimitazioni

Art. 4.6.1 – Persone non considerate "Terzi"

Non sono in ogni caso considerati terzi:

- 1) il Contraente, il coniuge o il convivente e ogni persona, inclusi i genitori e i figli, che convive con il Contraente stesso in modo continuativo;
- 2) gli addetti ai servizi domestici, in occasione dell'espletamento della loro attività.

Art. 4.6.2 – Operatività delle garanzie

La garanzia opera in tutto il mondo, esclusi gli USA, il Canada e il Messico.

Limitatamente alle coperture previste all'Art. 4.3 "Garanzia Abitazione" l'operatività è prevista in Italia, nello Stato di San Marino e nella Città del Vaticano.

Quando il Contraente trasferisce la propria residenza all'estero, la copertura assicurativa della presente Sezione cessa di avere validità alla fine dell'Annualità assicurativa.

Art. 4.6.3 – Limiti di esposizione

L'Assicurazione è prestata entro il Massimale stabilito per la responsabilità civile indicato nella Scheda di polizza, restando inteso che il Massimale per Sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento interessante contemporanea-

mente più estensioni o limitazioni di garanzia. Qualora l'Assicurazione sia prestata per una pluralità di assicurati, il Massimale stabilito in polizza ed i limiti di risarcimento previsti per le singole garanzie sono, ad ogni effetto, unici anche in caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.

SINTESI DEI LIMITI / SOTTOLIMITI E DELLE FRANCHIGIE

Sezione Responsabilità Civile			
Garanzie	Descrizione	Limiti / Sottolimiti	Franchigia
Garanzie Supplementari (Vita Privata e Abitazione)	Spargimento di liquidi	€ 25.000,00 per Anno	NESSUNA
	Interruzione d'attività	15% del Massimale per Anno	
	Ricorso terzi da Incendio	20% del Massimale per Anno	

5. SEZIONE ASSISTENZA

Art. 5.1 – Garanzia Base

La Società si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, un aiuto nel caso in cui esso venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e secondo le disposizioni in esse contenuti.

La presente garanzia è prestata per la Dimora assicurata indicata in Scheda di polizza.

Gestione dei sinistri ed erogazione delle prestazioni

La Società, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione, nonché per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, si avvale dell'impresa IMA Italia Assistance S.p.A., e della sua Struttura Organizzativa. La Società si riserva la facoltà di risolvere il rapporto con l'impresa IMA Italia Assistance S.p.A. e di avvalersi di altra impresa e di una diversa Struttura Organizzativa; in tale caso la Società ne darà preventivo avviso al Contraente, garantendo le medesime prestazioni previste dal presente contratto.

Assistenza Abitazione

La Struttura Organizzativa provvede:

1. **al reperimento telefonico di artigiani** nel caso siano necessari per interventi di riparazione e a fornire nel più breve tempo possibile informazioni in merito a:
 - idraulici,
 - elettricisti,
 - fabbri,
 - vetrai,
 - servizi di pronto intervento ed Autorità pubbliche.

Resta a totale carico dell'Assicurato il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali, ...);

2. **all'invio di un idraulico in caso di emergenza**, con spese di uscita e di manodopera, a carico della Società, **con il massimo di € 150,00** per Sinistro.

La prestazione è operante per i seguenti eventi:

- a) allagamento dei locali dell'Abitazione assicurata, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto alle tubazioni fisse dell'impianto idraulico del fabbricato;
 - b) mancanza d'acqua nei locali dell'Abitazione assicurata provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico del fabbricato;
 - c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'Abitazione assicurata, provocato da otturazione delle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico del fabbricato;
3. **all'invio di un elettricista in caso di emergenza**, con spese di uscita e di manodopera, a carico della Società, **con il massimo di € 150,00** per Sinistro.
La prestazione è operante per i seguenti eventi:
 - a) mancanza di corrente elettrica nell'Abitazione assicurata provocata da guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna, alle prese di corrente;
 - b) guasto o scasso dell'impianto d'allarme;
 4. **all'invio di un fabbro in caso di emergenza**, con spese di uscita e di manodopera, a carico della Società, **con il massimo di € 150,00** per Sinistro.
La prestazione è operante per i seguenti eventi:
 - a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura, esclusa quella elettronica, che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'Abitazione assicurata;
 - b) inefficienza dei sistemi di protezione e chiusura dei locali dell'Abitazione assicurata provocata da furto tentato o consumato, Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio, atti vandalici o allagamento tale da comprometterne la sicurezza;
 5. **a far intervenire una guardia giurata** a seguito di furto tentato o consumato,

Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio ed atti vandalici, se viene compromessa l'efficienza dei mezzi di chiusura dell'Abitazione assicurata ed esista l'oggettivo pericolo di furto o atti vandalici, con spese a carico della Società con il massimo di otto ore;

6. **alle spese di albergo** per pernottamento e prima colazione, rese necessarie a causa di inagibilità dell'Abitazione assicurata, a carico della Società, con il massimo di **€ 300,00** per Sinistro.

L'Assicurato, nel caso in cui la Struttura Organizzativa non provveda direttamente al pagamento, deve presentare le ricevute delle spese alberghiere per ottenerne il rimborso;

7. **al necessario per l'emergenza**, se gli Effetti personali dell'Assicurato sono andati distrutti a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di contratto, mettendo a disposizione una somma che ne consenta l'acquisto per le necessità più urgenti, con il massimo di **€ 300,00** per Sinistro, a carico della Società;

8. **al rientro anticipato dell'Assicurato alla sua Abitazione**, a causa di Furto, tentato Furto, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, atti vandalici o allagamento avvenuti nell'Abitazione stessa, organizzandolo con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe od altro) con le relative spese a carico della Società.

Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, sarà messo a sua disposizione un ulteriore biglietto per il successivo recupero del veicolo stesso.

La prestazione è operante solo se l'Assicurato può fornire adeguate informazioni sugli eventi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato, documentandole successivamente e a richiesta.

Art. 5.2 – Esclusioni

E' premesso che:

- la Società non è tenuta a fornire prestazioni o a pagare indennizzi in alternativa se l'Assicurato non usufruisce delle prestazioni

previste dalla presente sezione per sua scelta o perché non ne ha la necessità;

- la Struttura Organizzativa non si assume alcuna responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato intervento dovuto a caso fortuito o forza maggiore;
- la Struttura Organizzativa non si assume alcuna responsabilità per le azioni eventualmente intraprese dall'Assicurato a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza.

L'Assicurazione non opera:

- in caso di mancata autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa;
- per le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari; in conseguenza di atti dolosi dell'Assicurato;
- per le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, nonché per le conseguenze determinate dall'accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- in conseguenza di eruzioni vulcaniche o movimenti tellurici.

Inoltre, l'Assicurazione non opera per:

- guasti e otturazioni di rubinetti nonché di apparecchi o tubazioni mobili;
- rottura delle tubazioni esterne ai locali dell'Abitazione assicurata nonché dell'impianto idraulico generale dell'edificio in cui essa è situata;
- tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna;
- guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore;
- guasto al cavo di alimentazione di energia elettrica ai locali dell'Abitazione assicurata a monte del contatore;
- corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione delle forniture di acqua e/o energia elettrica da parte degli enti erogatori.

Art. 5.3 – Eccedenze di Massimali

Tutte le eccedenze di massimali dovranno es-

sere regolate direttamente dall'Assicurato.

Art. 5.4 – Validità Territoriale

L'Assicurazione è prestata in Italia, salvo delimitazioni o estensioni territoriali previste dalle singole prestazioni.

Art. 5.5 – Modalità per la richiesta di assistenza

In caso di necessità, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa fornendo le seguenti informazioni:

1. cognome e nome e Suo indirizzo o recapito temporaneo;
2. tipo di assistenza richiesta;
3. numero di polizza.

La Struttura Organizzativa, per completare le operazioni di assistenza, può richiedere all'Assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita, ad:

IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza I. Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni.

Il diritto ad ottenere assistenza viene meno qualora l'Assicurato non prenda contatto con la Struttura Organizzativa nel momento in cui si verifica il Sinistro. I numeri da contattare sono i seguenti:

Numero Verde: 800 810 820 (per l'Italia)
oppure al numero +39 02 24128285
(per chiamate dall'estero e dall'Italia)
oppure al fax +39 02 24128.245

6. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Norme comuni alle Sezioni INCENDIO – FURTO

Art. 6.1 – Denuncia del Sinistro ed obblighi del Contraente o dell'Assicurato

Il Contraente o l'Assicurato devono:

- fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno;
- comunicare per iscritto all'agenzia alla quale è assegnato il Contratto o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno, entro 10 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza;
- anticipare i contenuti della comunicazione scritta, con una comunicazione fax o e-mail, diretta all'agenzia alla quale è assegnato il Contratto o alla Direzione della Società, in caso di Sinistro grave.

Inoltre, il Contraente o l'Assicurato devono:

- trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantità;
- inoltrare denuncia del Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all'agenzia o alla Direzione della Società, in caso di Furto, Rapina, Scippo o quando si ipotizzi un fatto doloso;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro, fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di

sicurezza e agibilità;

- mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
- fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento, in caso di distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.

Art. 6.2 – Controversie e procedura per l'accertamento del danno

L'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo può essere concordato direttamente dalle Parti, oppure, di comune accordo tra di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I periti ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; mentre quella del terzo è a carico della parte soccombente.

Tale procedura è facoltativa ed alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Mandato dei periti nominati dalle Parti

I periti devono:

1. accertare la causa, la natura e le modalità del Sinistro;
2. verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del Sinistro esi-

stevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati nell'Art. 6.1 "Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato";

3. verificare separatamente, per ciascuna Partita colpita da Sinistro, l'esistenza, la qualità, la quantità delle Cose assicurate, determinandone il valore al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla forma di assicurazione (Primo Rischio Assoluto) e dal tipo di garanzia (Valore a nuovo) risultanti dalla Scheda di polizza, nonché secondo le condizioni tutte di Polizza;
4. procedere alla stima del danno secondo i criteri previsti dal tipo di garanzia (Valore a nuovo).

I risultati delle suddette operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziale.

Art. 6.3 – Pagamento dell'Indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia definitivo, la Società paga quanto dovuto, salvo che:

- a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società per il pagamento;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione;

- c) in caso di Incendio, sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa Sezione di garanzia;
- d) in caso di Furto, si evidenzino dei casi di esclusione, previsti nella Sezione di garanzia, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al Reato.

Art. 6.4 – Anticipo sull'indennizzo

Fermo il disposto dell'Art. 6.3 "Pagamento dell'indennizzo" e a richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno, a condizione che:

- l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 6.1 "Denuncia del Sinistro ed obblighi del Contraente o dell'Assicurato" e che ne faccia esplicita richiesta;
- non esistano dubbi e/o siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno;
- l'indennizzo presumibile non sia inferiore a € 10.000,00;
- non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).

La Società corrisponderà l'anticipo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

L'acconto non potrà comunque superare:

- € 50.000,00 in caso di Sinistro relativo alla garanzia Incendio qualunque sia l'entità del danno stimato.

La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo.

Art. 6.5 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del Sinistro, che occulta, sottrae o manomette cose non rubate, che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri

ri o fraudolenti, che altera le tracce o gli indizi materiali del Reato ed i residui del Sinistro, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 6.6 – Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale indennizzo dei danni sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave.

Alla Società spetterà il maggior Premio, proporzionale all'eventuale maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 6.7 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

L'Assicurazione si intende stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta. Soltanto il Contraente e la Società possono esercitare azioni, ragioni e diritti derivanti dalla Polizza.

Inoltre, il Contraente ha il dovere di compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di opporsi.

In ogni caso l'Indennizzo che è stato liquidato secondo quanto descritto dalla Polizza può essere pagato solo nei confronti dei titolari dell'interesse assicurato o con il loro consenso.

Norme per la Sezione INCENDIO

Art. 6.8 – Criterio di valutazione del danno

Premesso che l'Assicurazione è stipulata nella forma a Primo Rischio Assoluto e il tipo di garanzia è Valore a nuovo, l'ammontare del danno liquidabile viene così determinato:

- per l'Abitazione è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate, deducendo solo il valore

dei recuperi;

- per il Contenuto è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi.

Art. 6.9 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga previsto all'articolo 1916 del Codice Civile verso parenti od Affini dell'Assicurato, i suoi ospiti ed i collaboratori domestici, purché l'Assicurato non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

Norme per la Sezione FURTO

Art. 6.10 – Criterio di valutazione del danno

Premesso che l'Assicurazione è stipulata nella forma a Primo Rischio Assoluto e il tipo di garanzia è Valore a nuovo, l'ammontare del danno liquidabile per il Contenuto viene così determinato:

- il danno liquidabile è pari al costo di rimpiazzo dei beni perduti con altri nuovi uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi; per i beni danneggiati, invece, il danno liquidabile è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo determinato come sopra.

Art. 6.11 – Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato/Contraente deve darne comunicazione alla Società appena avutane notizia. Le Cose recuperate divengono di proprietà della Società se il danno è stato indennizzato integralmente; se, invece, il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore delle Cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l'Assicurato e la Società.

È facoltà dell'Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando alla Società l'importo riscosso a titolo di Indennizzo per i beni me-

desimi.

L'Assicurato ha il diritto di lasciare alla Società le Cose rubate che vengano ritrovate dopo **60 giorni** dalla data di avviso del Sinistro.

Norme per la Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 6.12 – Denuncia del Sinistro ed obblighi del Contraente o dell'Assicurato

Il Contraente o l'Assicurato devono:

- comunicare per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata il contratto o alla direzione della Società la data, ora, luogo, conseguenze, descrizione, nome e domicilio dei danneggiati, eventuali testimoni del Sinistro, entro dieci giorni dalla data di avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza;
- anticipare i contenuti della comunicazione scritta, con una comunicazione fax o e-mail, diretta all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, in caso di lesioni gravi a persona o decessi.

Inoltre il Contraente o l'Assicurato devono comunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al Sinistro, dall'infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l'acquisizione di ogni elemento utile.

Art. 6.13 – Gestione delle vertenze e spese di difesa

La Società può assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari

al quarto del Massimale assicurato indicato nella Scheda di polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

Norme per la Sezione ASSISTENZA

Art. 6.14 – Come ottenere le prestazioni di Assistenza

In caso di necessità, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa IMA Italia Assistance S.p.A. fornendo le seguenti informazioni:

1. cognome e nome e suo indirizzo o recapito temporaneo;
2. tipo di assistenza richiesta;
3. numero di polizza.

Il diritto ad ottenere assistenza decade qualora l'Assicurato non prenda contatto con la Struttura Organizzativa nel momento in cui si verifica il Sinistro. I numeri da contattare sono i seguenti:

Numero Verde: 800 810 820 (per l'Italia)
oppure al numero +39 02 24128285
(per chiamate dall'estero e dall'Italia)
oppure al fax +39 02 24128.245

La Struttura Organizzativa, per completare le operazioni di assistenza, può richiedere all'Assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita ad IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza I. Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni.

Testo articoli del Codice Civile richiamati in Polizza.

CODICE CIVILE

Art. 1341 Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal

contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non

avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nei termini di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di re-

gresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1914 Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicura-

tore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Ed. 01/07/2014

3

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,

per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamo

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci forniscono; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile⁽²⁾, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽³⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. Il Suo indirizzo potrà essere eventualmente utilizzato anche per inviarLe, via posta, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

Perché Le chiediamo i dati

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra So-

cietà per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti⁽⁴⁾, ai relativi adempimenti normativi, nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁵⁾ e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁶⁾.

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

Come trattiamo i Suoi dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁷⁾.

Quali sono i Suoi diritti

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna⁽⁸⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati", presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it

Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy o presso il suo agente/intermediario troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali.
- 3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria, nonché per gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all'UIF presso Banca d'Italia, ecc.

4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.

5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it.

6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).

7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A, con sede in Bologna, via Larga, 8.

4

INFORMATIVA COMMERCIALE

Informativa sul trattamento dei dati personali del Cliente per comunicazioni commerciali

Ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. 196/03 - Codice Privacy e degli artt. 15 e 16 del Reg. Isvap n. 34/2010

Gentile Cliente, nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali e di commercializzazione a distanza di prodotti e servizi assicurativi, desideriamo informarLa che, previo Suo consenso, i dati personali da Lei rilasciati, ivi inclusi quelli relativi ai Suoi recapiti telefonici e telematici (indirizzo di posta elettronica) ma con esclusione dei dati sensibili (es. dati sanitari), possono essere trattati dalla nostra società, quale Titolare del trattamento, per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta di prodotti e servizi propri e delle Società del Gruppo Unipol⁽¹⁾, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza quali posta cartacea, telefono, sistemi automatizzati di chiamata, e-mail, fax, SMS, MMS o altri strumenti elettronici, nonché per effettuare comunicazioni di servizio.

Il conferimento dei Suoi dati per tali finalità è facoltativo e il loro mancato rilascio non incide sui rapporti e richieste in essere. Tali dati ci permetteranno eventualmente di contattarLa più agevolmente per comunicazioni di servizio o riguardanti nuovi contratti o prodotti di Suo eventuale interesse, anche delle altre società facenti parte del Gruppo Unipol.

Per perseguire le predette finalità, i Suoi dati saranno gestiti anche con strumenti elettronici e con apposite procedure informatizzate e potranno essere conosciuti, all'interno delle strutture della nostra Società e delle altre società del nostro Gruppo, da personale a ciò incaricato e da incaricati di società di nostra fiducia che svolgono, per nostro conto, alcune

operazioni tecniche ed organizzative strettamente necessarie per lo svolgimento delle suddette attività.

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione e potranno essere trattati da società specializzate in servizi di informazione e promozione commerciale, le quali opereranno in qualità di responsabili del trattamento.

Titolare del trattamento è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna.

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.

Lei ha altresì il diritto di revocare il Suo consenso all'utilizzo delle suddette tecniche di comunicazione a distanza per la commercializzazione di contratti assicurativi o, comunque, di opporsi, in ogni momento e senza oneri, a questo tipo di comunicazioni commerciali (art. 15 Reg. Isvap 34/2010) ed, in particolare, all'uso di modalità automatizzate.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati" presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado 45-40128 Bologna (BO) - privacy@unipolsai.it.

(1) Le società facenti parte del Gruppo Unipol sono visibili sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipol.it)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046